

COMUNE DI PISA
PROVINCIA DI PISA

Progetto di Piano di Recupero
Per la realizzazione di un edificio residenziale denominato
"Il giardino verticale" – Zona Q3b (art. 1.2.2.3. R.U.)
Via Pellizzi, 7

INTEGRAZIONI alla RELAZIONE IDRAULICA

PROPRIETA':

TACCHI Marco, Umberto e Maria

DATA:

Maggio 2017



Dott. Ing. Silvia LUCIA
Via dei Mille, 50 – 56038 PONSACCO (PI)
Tel. 0587 736105 – Fax 0587 460442
Cell 3476315534 slingegneria@gmail.com

Il Tecnico
Dott. Ing. Silvia LUCIA



Silvia Lucia

PREMESSA

La presente nota integrativa è stata redatta a seguito del parere della Conferenza dei Servizi del Comune di Pisa del 3/5/2017 Prot. 37158.

L'osservazione viene citata come segue:

“si evidenzia che tale intervento risulta classificato nel PGRA come area P3 Pericolosità elevata e conseguentemente essendo un'area interessata da eventi con $TR \leq 30$ ai sensi della DGRT 53/R risulta classificata come I4 pertanto sottoposta sia alle norme del PGRA art 8, comma “c” sia alle norme della DGRT 53/R punto 3.2.2 lettera “d” ma anche all'art 2 della L.R. 21/2012. La fattibilità rispetto alla L.R. 21 risulta non analizzata pertanto si chiede di integrare tale aspetto.”

RISPOSTA ALLA OSSERVAZIONE

La L.R. 21/2012 si applica alle aree a pericolosità idraulica molto elevata.

Citando testualmente il testo della norma, si riporta quanto segue:

Art. 2 – Interventi nelle aree a pericolosità molto elevata

*1. Nelle **aree classificate** dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o **dai PAI** come aree a pericolosità idraulica **molto elevata**, è consentita la realizzazione di (...).”*

Alla data di presentazione del progetto, l'intervento **non ricade in area che viene definita a pericolosità idraulica molto elevata**, sia dalla disciplina urbanistica sia dal PAI. La classificazione data dal PGRA è **P3**, area a **pericolosità elevata** e non molto elevata. Nella classe P3 il PGRA ha inserito aree che il PAI aveva classificato P.I.4 (pericolosità idraulica molto elevata) ed aree che il PAI aveva classificato P.I.3 (pericolosità idraulica elevata). La classificazione unica non modifica le condizioni che hanno portato a definire l'area di progetto **P.I.3**, quindi area **non interessata da eventi con $TR \leq 30$ anni**.

L'applicabilità di una norma è definita anche dal rispetto della terminologia che viene usata e dal campo di applicabilità che la norma stessa prescrive. L'art 2 è estremamente chiaro sia nell'uso del termine “pericolosità idraulica molto elevata”, sia nell'ambito di applicabilità, “*piani strutturali, piani regolatori generali (PRG) o PAI*”. Alla data di presentazione la classificazione urbanistica del sito non è “area a pericolosità molto elevata”, e la classificazione sia del PAI sia del PGRA non utilizza il termine “area a pericolosità molto elevata”.

Il PGRA ha adottato una terminologia diversa da quella a suo tempo adottata dal PAI, ne consegue che, fino a che non si attui una revisione da parte della Regione Toscana, la L.R. 21/2012 non risulta formalmente applicabile ai siti che non siano definiti, **alla data di presentazione del progetto** "area a pericolosità molto elevata".

Per modificare la pericolosità del sito, in seguito all'applicazione delle D.G.R.T 53/R, occorre procedere al deposito di una Variante, da sottoporre al vaglio della Regione Toscana.

CAMPO DI APPLICABILITA' DELLA L.R. 21/2012

Art. 2 – Interventi nelle aree a pericolosità molto elevata

Comma 2 . Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno:

lettera d): interventi di cui all'art 78, comma 1, lettere g) e h) e all'articolo 79 della L.R. 1/2005, se previsti dal PRG o dal RU, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettera a)

- L.R. 1/2005 art. 78 - trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso a costruire

comma 1, lettera g) le addizioni volumetriche degli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia

comma 1, lettera h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

- L.R. 1/2005 art. 79 – Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività

Non applicabile al progetto di Piano di Recupero

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati dell'applicazione della D.G.R.T. 53/R, una volta verificata la classificazione I4 da parte del Geologo il progetto originario è stato modificato e sono state eliminate le parti non rispondenti ai requisiti della norma.

Volendo applicare la L.R. 21/2012, l'intervento può essere disciplinato dall'art. 2 comma 2 lettera d) che richiama la L.R. 1/2005 art. 78 comma 1 lettera h).

Si precisa che, in questo caso, sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari a mettere le opere in sicurezza per l'evento duecentennale e che la realizzazione del progetto risulta meno impattante, rispetto allo stato attuale, e non aggrava il rischio idraulico al contorno.

La messa in sicurezza delle opere non è stata limitata al rispetto della quota di allagamento con TR=200 anni, pari a 3,62 m s.l.m, infatti le prescrizioni della relazione idraulica impongono un ulteriore rialzo di 30 cm dell'estradosso del solaio del piano terreno, rispetto alla quota di allagamento duecentennale.

Il franco di sicurezza imposto tiene conto dei possibili margini di incertezza dei risultati del modello idraulico e/o delle cartografie e dei rilievi utilizzati.